

2. In caso di mancato pagamento di una fattura, il gestore dovrà, successivamente alla prima comunicazione degli insoluti all'utente e indipendentemente dall'applicazione della mora di cui al comma precedente, far precedere all'invio a mezzo raccomandata A/R, con valore di costituzione in mora e preavviso di sospensione, un sollecito inviato con lettera semplice, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale l'utente può regolarizzare la sua posizione.

2 bis. Nel caso di fornitura per uso domestico residenziale e ad eccezione dei casi in cui l'impianto interno sia dotato di serbatoio o vasca di accumulo, in luogo della sospensione della fornitura di cui all'[art. 78](#) il gestore interverrà sulle condotte di allacciamento dell'utenza morosa con interposizione di un dispositivo riduttore di flusso (lente tarata) tale da consentire comunque un'erogazione unitaria minima, su base giornaliera, di 50 l/ab.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al punto precedente il gestore non addebiterà all'utente alcuna spesa di sospensione o riattivazione del servizio, ma solo gli eventuali interessi di mora, calcolati ai sensi comma 1.

2 quater. Nel caso di forniture diverse da quelle di cui al comma 2 bis, trascorso l'ulteriore termine di 30 giorni senza che l'utente abbia regolarizzato la propria posizione, il gestore può attivare la procedura relativa alla sospensione del presente Regolamento.

3. La sospensione è preannunciata all'utente nei modi previsti dall'[art. 78](#), comma 2 del presente Regolamento. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, al gestore, nei termini e nelle modalità indicate nell'avviso di sospensione, di aver già pagato tutto il dovuto.

4. Le spese sostenute dal gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico, così come determinate all'[art. 78](#) del presente Regolamento, verranno addebitate sulla prima bolletta utile o tramite emissione di apposito documento, fatti salvi i casi previsti al precedente comma 2 ter.

#### **Art. 53 bis      Perdite occulte dell'impianto idrico interno**

1. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il gestore istituisce un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N.

3. Nella bolletta immediatamente successiva all'istituzione del fondo di cui al comma precedente, il gestore informa l'utente riguardo il fondo medesimo, illustra le modalità di adesione o recesso, i requisiti necessari per poterne usufruire, nonché indica riferimenti precisi a cui l'utente può rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

4. Gli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, anche se non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, sono tenuti al pagamento dell'acqua rilevata dal contatore fiscale alle tariffe in vigore senza alcun tipo di agevolazione. Tuttavia, qualora l'importo della bolletta fosse superiore al doppio della massima emessa nell'anno precedente e comunque maggiore di € 150,00, l'utente, che deve essere informato circa tale possibilità, può richiedere la rateizzazione in almeno 3 bollette successive.

**Art. 53 ter      *Indicazione errata del contatore o mancata lettura***

1. Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione si baserà sul calcolo del consumo medio annuo e conseguente stima dei dati di misura, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TMSII.

2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto pari a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esista uno storico dei consumi, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente.